



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 41

DEL 10/07/2020

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE SOMMINISTRAZIONE SERALE SU AREA PUBBLICA. PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N 39 DEL 10/06/2020

IL VICE SINDACO

In sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Vista la propria ordinanza n. 39 del del 10/06/2020 avente ad oggetto "*MISURE Di Contenimento Per Il Contrasto Della Diffusione Del Virus Covid 19. Pubblici Esercizi: Regolamentazione Somministrazione Serale Su Area Pubblica.*" e richiamate tutte le premesse fatte e le motivazioni in essa espresse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Dato atto che il procedere con gradualità alla piena ripresa delle attività, ivi compresa quella della somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul medesimo territorio comunale, ha contribuito a mantenere stabile la positiva situazione sanitaria del territorio comunale in ordine alla diffusione del virus.

Considerato che il permanere della stabile situazione sanitaria rende possibile, in riferimento alle attività qui in oggetto, allentare ulteriormente le misure precauzionali finora adottate e prescritte con la predetta ordinanza n. 39, sempre nel rispetto delle distanze e altre prescrizioni necessarie per la salvaguardia delle condizione di sicurezza.

Ritenuto quindi che a parziale modifica dell'ordinanza n. 39/2020, si possano prevedere orari più dilatati per l'intrattenimento musicale di cui all'art 28 della L.R. 5/2006 con musica dal vivo.

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare l'art. 50, comma 5, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, a parziale modifica della propria ordinanza n. 39/2020,

ORDINA

1. La modifica del punto 1) dell'Ordinanza Sindacale n° 39 del 10/06/2020 nel seguente modo:

- Che il piccolo intrattenimento di cui all'art 28 della L.R. 5/2006 con musica dal vivo, può essere svolto esclusivamente per la consumazione di alimenti e bevande all'esterno, limitatamente al seguente orario tassativo: **dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 24:00.**
- Che il piccolo intrattenimento sopra richiamato, (svolto quale attività accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), ammesso anche nelle ore mattutine dalle 11:00 alle 13:00, deve sempre essere effettuato nel rispetto delle condizioni di contenimento delle emissioni di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, e tale da non costituire disturbo all'attività lavorativa negli uffici e nelle altre attività lavorative circostanti.

2. Restano invariati gli altri punti previsti nell'Ordinanza Sindacale n° 39 del 10/06/2020 che per comodità e completezza di seguito si riportano:

- Il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all'allietamento della consumazione, e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori; non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso, e deve essere assoggettato alle seguenti prescrizioni:
- Gli artisti devono esibirsi all'interno dell'area della concessione e rispettare prima durante e dopo l'evento musicale il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all'interno della medesima area.
- non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico.
- non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate a che sia possibile per i commensali o avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana;
- Che al fine di evitare assembramenti, almeno per il periodo ancora ritenuto necessario al fine della salvaguardia della sicurezza sanitaria, non venga effettuata la musica dal vivo o con DJ all'interno dei pubblici esercizi, mentre è consentita all'interno degli stessi locali, la musica di sottofondo in filodiffusione anche mediante utilizzo di apparecchi radiofonici, apparecchi audio, televisori e schermi.
- Che per il raggiungimento del fine suddetto, si ritiene opportuno vietare ai pubblici esercizi interessati, la vendita per asporto di cibo o bevande dopo le ore 18:00, permettendo la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio.
- Che è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area in concessione ed in quella circostante.
- Permangono gli obblighi dell'adozione di tutte le misure necessarie al contenimento del covid 19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonché l'uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali.

AVVERTE

Che Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

DISPONE

³⁵/₁₇ che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

³⁵/₁₇ che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;

³⁵/₁₇ che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 10/07/2020

Il Vice Sindaco

Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005